

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI SOCCORSO, RECUPERO E CURA DEI PULLUS DI AVIFAUNA E CUCCIOLI DI MAMMIFERO DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA OMEOTERMA (art.38 c.1 della L.R.T. N. 3/1994) NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno _____ del mese di _____ presso il Comune di Montepulciano, Piazza Grande n. 1 con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Montepulciano - c.f. 00223000522 - con sede in Montepulciano, Piazza Grande n. 1, legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dello Statuto Comunale, dalla Responsabile Area Servizi alla Persona, Donatella Governi, nata il 23/06/1961 a Montalcino (Si) c.f. GVRDTL61H63F402H nominata con decreto sindacale n. 35/2023 ed ivi domiciliata per la carica ove sopra, la quale interviene in esecuzione della determinazione n. _____

E

L'Associazione _____ con sede legale in _____, legalmente rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____ c.f. _____, domiciliato per la carica ove sopra, autorizzato alla firma con giusta procura, repertorio n. _____ racc. del notaio, con studio in _____

PREMESSO che:

- le Amministrazioni Comunali della Zona Valdichiana Senese hanno istituito la gestione associata per le attività di recupero pullus di avifauna e cuccioli di mammifero di fauna selvatica autoctona omeoterma (art.38 c.1 della L.R.T. N. 3/1994) nell'ambito territoriale dell'Unione dei comuni della Valdichiana Senese per il periodo 30/04/2024 – 31/12/2027, individuando il Comune di Montepulciano quale comune capofila approvata con Deliberazione del C.C. n. 14/2024;
- il Comune di Montepulciano, in qualità di capofila, ha avuto il mandato, da parte dei Comuni dell'Unione della Valdichiana Senese, di provvedere all'espletamento di tutte le procedure necessarie per l'affidamento della gestione del servizio di cui sopra;
- il "Codice del Terzo settore", approvato con D.lgs. n. 117/2017, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- la L.R. 12 gennaio 1994 n. 3 "Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)", modificata con L.R. del 3 febbraio 2010 n. 2, in particolare il comma 1 dell'art. 38, dispone che: "Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a

darne immediata comunicazione alla Regione od al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai medesimi, ..." e il comma 2 dispone che "Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento";

- la DGR n. 1358 del 20 dicembre 2021 avente oggetto: "Indirizzi operativi per il soccorso della fauna selvatica omeoterma" che va a modificare gli indirizzi operativi già approvati con la precedente DGR n. 810/2016, in particolar modo annullando l'allegato A) della DGR 810/2016 e sostituendolo con l'Allegato 1 della DGR 1358/2021 e affidando ai Comuni l'onere di svolgere le attività di soccorso e recupero della fauna selvatica adulta con indice di appropriatezza basso o molto basso;
- a seguito della determinazione n. _____ è stata individuata per lo svolgimento delle attività di recupero di pullus di avifauna e cuccioli di mammifero di fauna selvatica autoctona omeoterma l'Associazione _____,
- che la suddetta associazione ha inviato il progetto per lo svolgimento delle attività, allegato alla presente convenzione quale sua parte **integrante (All. A)**;
- l'Associazione _____ è iscritta al Registro Unico Nazionale del terzo Settore al nr _____ oppure l'Associazione è in fase di trasmigrazione ai sensi dell'art. 54 dlgs 117/2017 e con procedura di verifica non ancora terminata;
- l'Associazione _____ ha _____ come _____ scopo statutario _____

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto della convenzione

L'Associazione _____ attraverso la propria sede o altro situata in _____ svolgerà, per conto delle Amministrazioni Comunali dell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, le attività di recupero - nel caso che il cittadino segnalante non possa effettuare direttamente la consegna presso la sede operativa - il soccorso, la cura, la degenza, lo svezzamento, la riabilitazione e l'eventuale rilascio in natura di pullus di avifauna e cuccioli di mammifero di fauna selvatica rinvenuti nel territorio dei Comuni della Valdichiana Senese consegnati da privati cittadini, enti e forze di polizia, e associazioni, nonché altre attività previste dalla normativa di competenza dei comuni (fauna selvatica di specie per le quali sono previsti piani di riduzione numerica e Specie Aliene o extra L. 157/92) e le attività previste nel progetto presentato dall'Associazione, che si allega alla presente convenzione sotto la lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale.

L'attività dovrà essere svolta secondo quanto previsto dal suddetto progetto.

L'Associazione si impegna a garantire in dettaglio:

- recupero e soccorso di uova, di pulli di avifauna e di cuccioli di mammifero di fauna selvatica autoctona omeoterma raccolti da privati, da associazioni o su richiesta delle Autorità competenti, nonché le altre attività previste dalla specifica normativa sopracitata limitatamente all'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese;

- ricorso anche con mezzo autorizzato al personale medico veterinario qualificato, in caso di necessità attivazione del soccorso h24 per la fauna selvatica adulta con indice di appropriatezza basso o molto basso;
- in caso di necessità, eventuale soccorso (raccolta e trasporto) di uova, dei pulli, dei colombi e dei cuccioli di fauna selvatica. Rimane inteso che l'intervento dovrà essere realizzato nella reale necessità dell'esemplare e che la sottrazione di uova e pullus o la distruzione di un nido durante il periodo riproduttivo è un reato;
- la riabilitazione degli stessi alla vita selvatica e rilascio in natura nel territorio di competenza, quando possibile;
- la temporanea ospitalità per gli esemplari non liberabili in natura, con futura destinazione a progetti di conservazione, sensibilizzazione e didattica;
- lo smaltimento degli animali deceduti all'interno delle strutture ospitanti, secondo le normative vigenti;
- la collaborazione a progetti di riproduzione ed allevamento in cattività di specie in diminuzione o in via di estinzione;
- la collaborazione con l'Ufficio Sanità e Randagismo per campagne di informazione ed educazione alla cittadinanza sugli animali di cui al presente avviso;
- la compilazione di apposito data base elettronico in Ms Excel o altri compatibili dei dati relativi a tutti gli animali soccorsi, con dettaglio su: nome, specie, soggetto consegnante, data soccorso, luogo di ritrovamento, causa soccorso, patologie riscontrate (diagnosi), esito finale con data e località. Tali dati dovranno essere aggiornati costantemente e messi in qualunque momento a disposizione del Comune.

Sono in particolare a carico dell'Associazione :

- gli oneri per la raccolta ed il trasporto degli esemplari, se non svolto da privati od altre associazioni;
- gli oneri per cura, mantenimento, riabilitazione e rilascio in natura degli animali presi in consegna;
- la messa a disposizione di idonee strutture necessarie al mantenimento temporaneo della fauna recuperata;
- le spese di alimentazione della fauna in degenza;
- le spese per medicinali e attrezzature medico-sanitarie;
- le spese inerenti la gestione complessiva, comprese quelle relative ai servizi di somministrazione di energia elettrica, acqua, telefoniche presso la propria sede operativa.

All'Associazione è riservata la possibilità di avvalersi della collaborazione di volontari, privati cittadini, Cooperative, Associazioni, Società o Tecnici e Veterinari per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione, senza nessun onere aggiuntivo per il Comune di Montepulciano rispetto a quanto previsto all'art. 4 della presente convenzione.

In particolare l'Associazione provvede ad affidare tutte le pratiche veterinarie necessarie a Medici Veterinari.

ART. 2- Durata

La presente convenzione ha validità per n. 42 mesi, con avvio delle attività dal _____.06.2024 e termine al 31.12.2027.

ART. 3- Volontari

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione l'Associazione si avvale di propri volontari regolarmente iscritti con specifiche capacità ed esperienza nelle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione.

L'Ente potrà anche avvalersi di consulenti, società, associazioni e cooperative di propria fiducia, secondo gli accordi presentati in fase di presentazione della domanda di partecipazione.

ART. 4-Risorse assegnate e modalità di pagamento

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione è prevista, ai sensi dell'art. 56, comma 2 del D.Lgs 117/17, l'erogazione di un rimborso delle spese effettivamente sostenute, previa presentazione di idonea rendicontazione, pari ad € 24.500,00.

Il contributo sarà concesso in quote, sulla base della rendicontazione dell'attività svolta al 31/12 di ogni anno di durata della convenzione, per come di seguito dettagliato:

- 1^ quota pari ad Euro 3.500,00 per il periodo 01.06.2024-31.12.2024;
- 2^ quota pari ad Euro 7.000,00 per il periodo 01.01.2025-31.12.2025;
- 3^ quota pari ad Euro 7.000,00 per il periodo 01.01.2026-31.12.2026;
- 4^ quota pari ad Euro 7.000,00 per il periodo 01.01.2027-31.12.2027.

Le quote del suddetto rimborso saranno erogate a consuntivo previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le funzioni del progetto realizzate al 31 dicembre di ogni anno di durata della convenzione, contenente una relazione qualitativa e quantitativa delle attività svolte con valutazione dei risultati conseguiti, da trasmettere entro il mese di febbraio di ogni anno successivo a quello di riferimento dell'attività svolta.

La relazione dovrà riportare l'elenco completo degli animali pervenuti con indicato per ognuno: data e luogo di provenienza, eventuale malattia/trauma, esiti della cura/degenza ed eventuale luogo di rilascio, oltre a tutti gli altri dati che saranno concordati con l'ufficio comunale competente.

Alla rendicontazione dovranno essere allegati ricevute/scontrini smarcati e non più utilizzabili indicanti le date di riferimento della rendicontazione.

Qualora, alla presentazione della rendicontazione, le spese sostenute fossero inferiori al contributo concesso, il contributo verrà riparametrato in considerazione del rispetto della suddetta percentuale.

I costi oggetto di rimborso spesa sono quelli diretti ed indiretti imputabili all'attività oggetto della convenzione e, pertanto, le tipologie che verranno ammesse al rimborso potranno quindi riguardare, a titolo esemplificativo:

- spese documentate sostenute per acquisto di beni, quali a titolo dimostrativo:
 - materiali,
 - alimentazione degli animali in degenza,
 - medicinali e attrezzature medico-veterinarie,
 - dispositivi in dotazione ai volontari,
 - tesserini,
 - attrezzature,
 - formazione,
 - sicurezza,
 - automezzi,
 - utilizzo beni,
 - costi generali di gestione imputabili all'attività;
- spese documentate sostenute per smaltimento degli animali deceduti;
- spese documentate di personale, sia con contratto di lavoro subordinato, che con contratto di collaborazione occasionale;
- oneri sostenuti e documentati per la copertura assicurativa dei volontari e per le polizze assicurative attribuibili al progetto;
- spese sostenute e documentate per comunicazione delle campagne di informazione ed educazione alla cittadinanza sugli animali e del materiale informativo;

- ▣ un rimborso forfettario non superiore al 10% dell'importo massimo stanziato annualmente nel progetto, per far fronte a spese relative all'utilizzo delle utenze intestate all'Ente selezionato per la messa a disposizione della propria sede per lo svolgimento delle attività.

Non sono in ogni caso ammissibili:

- a) le spese pagate tramite compensazione;
- b) qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili;
- c) le spese che risultino già finanziate attraverso altre fonti di finanziamento pubbliche nazionali e/o comunitarie;
- d) gli interessi passivi, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- e) le ammende, le penali e le spese per controversie legali e contenzioso che siano riconducibili a responsabilità e/o a comportamenti negligenti del soggetto attuatore.

Al fine di consentire l'ottimale programmazione delle attività da svolgere, l'Associazione può richiedere un anticipo del 50% dell'importo massimo della 1^a quota, impegnandosi, qualora la rendicontazione presentata non copra suddetto importo, a restituire quanto non effettivamente impiegato nello svolgimento delle attività previste dal progetto. Solo previa presentazione del rendiconto finale, e verifica della sua correttezza da parte degli Uffici Comunali, l'Ente selezionato riceverà il saldo del rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Qualora l'Associazione, documentando di aver esaurito l'anticipo erogato, e l'impossibilità di ricorrere a risorse proprie per far fronte a spese necessarie alla realizzazione delle attività progettuali, può richiedere un ulteriore anticipo delle quote, la cui erogazione dovrà essere valutata dal responsabile del Progetto, sulla base della documentazione fornita.

Qualora dalla presentazione della documentazione richiesta al beneficiario del contributo emergesse in maniera chiara ed inequivocabile che le azioni previste dal progetto non sono state realizzate, l'Associazione perde diritto all'erogazione delle tranche del contributo previsto e sarà obbligata a rifondere nelle casse del Comune di Montepulciano l'eventuale somma erogata a titolo di anticipo.

ART. 5 - Obblighi

L'Associazione è tenuta al rispetto dei seguenti obblighi generali:

- a) realizzare le attività secondo la normativa vigente in materia, le modalità previste nel Progetto presentato e le disposizioni contenute nella apposita convenzione che sarà siglata tra le parti;
- b) rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, inviandoli alla PEC del Comune di Montepulciano, entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dell'attività svolta, come previsto dal precedente Art.4;
- c) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche ed amministrative del progetto richieste dal Comune di Montepulciano, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui all'Avviso;
- d) applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per i propri dipendenti e/o volontari per tutto il perdurare della convenzione mallevando il Comune da ogni responsabilità in tal senso;
- e) osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro ed ottemperanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale, a qualsiasi titolo impiegato, di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Ogni soggetto che a qualsiasi titolo opera alle attività della presente procedura per conto del soggetto individuato, dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento. L'inosservanza delle leggi in materia di

lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità la risoluzione della convenzione;

- f) conoscere ed osservare i principi stabiliti nel "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione di lavori pubblici", approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 20/2021 e siglato dal Comune di Montepulciano, il Comune di Torrita di Siena e le Organizzazioni sindacali Confederali in data 14.06.2021;
- g) osservare gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montepulciano, emanato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 che vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del soggetto stipulante la convenzione, consultabile al link:<https://www.comune.montepulciano.si.it/amministrazionetrasparente/personale/codice-di-comportamento-dei-dipendenti> .

ART. 6-Responsabilità eD assicurazioni

L'associazione si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che potessero derivare a terzi in dipendenza dell'attività di cui alla presente convenzione e si obbliga, altresì, a rilevare e tenere indenne il Comune da eventuali azioni intentate da terzi per i danni suddetti.

A tal fine dichiara di essere in possesso di polizza assicurativa per rischi derivanti da incendio o altri eventi naturali imprevedibili e per responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose in dipendenza dell'attività svolta, incluso espressamente tra i terzi il Comune di Montepulciano.

La Associazione è tenuta ad assicurare, ai sensi dell'art 18 del D.Lgs 117/17, tutti i volontari impegnati nelle attività di cui alla presente convenzione, nonché i visitatori e fruitori della struttura messa a disposizione per le attività oggetto della presente convenzione.

ART. 7- Controlli e revoca del contributo

L'Amministrazione si riserva di verificare, nel corso dell'attività, la realizzazione delle varie fasi del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o in presenza di situazioni tali da vanificare la realizzazione dell'attività oggetto del presente avviso.

In caso di interruzione del progetto per motivi non riconducibili alla volontà del soggetto attuatore, il Comune di Montepulciano si riserva la possibilità di prorogare il progetto oppure di riparametrare il contributo sull'attività svolta.

Nel caso non venga presentato il rendiconto richiesto, il Comune di Montepulciano non corrisponderà il rimborso previsto ed escluderà il soggetto da eventuali successive procedure di convenzionamento ai sensi dell'art. 56 del CTS.

Potrà essere disposta la revoca integrale del finanziamento assegnato (compreso l'obbligo a rifondere l'anticipo erogato), nel caso di gravi violazioni di leggi e regolamenti, nonché nel caso di violazione e/o inadempienza agli obblighi di cui alla presente Convenzione con particolare riferimento a quelli stabiliti al precedente art. 5 e nei casi di seguito elencati:

- a) la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento;
- b) l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale;
- c) l'assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), per effetto del comportamento fraudolento dell'Associazione;

- d) accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
- e) qualora l'Associazione non acconsenta o impedisca l'esecuzione di controlli e verifiche disposte dalle autorità e/o dagli organismi a ciò preposti, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili all'Associazione.

ART. 8- Risoluzione della convenzione

La convenzione, in caso di inadempimento, potrà essere risolta da entrambe le parti con preavviso di tre mesi da comunicarsi in forma scritta tramite pec.

Le parti concordano che nell'ambito del presente accordo non trova applicazione l'art.1671 del c.c., e, quindi, non è prevista la corresponsione all'Associazione ovvero al Comune di un ulteriore importo quale indennizzo per il recesso.

ART. 9- Foro competente

Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia di carattere civile, che dovesse sorgere in merito al presente atto, sarà esclusivamente quello di Siena.

ART. 10- Trattamento dati personali

Il Comune di Montepulciano si impegna a trattare i dati personali contenuti nella presente convenzione secondo le disposizioni normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. A tal fine è stata consegnata ed è conservata agli atti del fascicolo l'informativa relativa al trattamento dei dati conferiti.

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con la presente convenzione.

Si dà atto che l'Associazione sottoscrittrice del presente accordo, per le banche dati gestite direttamente dalla medesima nell'ambito delle finalità e scopi della presente convenzione, assume formalmente il ruolo di "altro responsabile" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del del Regolamento UE 2016/679.

Art. 11- Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

L'Ente/Associazione in base all'articolo 82 comma 3 e 5 del D.Lgs. 117/17 è esente dal pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo.

ART. 12 – Norme di rinvio

Il presente atto è redatto in duplice copia, delle quali una rimane agli atti del Comune e l'altra è consegnata al soggetto convenzionato. Per quanto non espressamente previsto dall'articolato della presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

p. IL COMUNE DI MONTEPULCIANO _____

p. L'ASSOCIAZIONE _____